

DECISIONE N. 6/2020/PARI



CORTE DEI CONTI  
RECHNUNGSHOF

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

*Sezioni Riunite per il Trentino-Alto Adige/Südtirol*

Presiedute dal Presidente Anna Maria Rita LENTINI  
e composte dai Magistrati:

Josef Hermann RÖSSLER	Presidente di Sezione
Irene THOMASETH	Consigliere
Alessandro PALLAORO	Consigliere
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Paola CECCONI	Referendario

Nell'udienza pubblica del 17 novembre 2020 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio sul Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 della Provincia autonoma di Trento:

VISTI gli artt. 81, 97, 100, secondo comma e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e, in particolare, gli artt. 40 e 41;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e pluriennale per il triennio 2019-2021);

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e sue successive modificazioni, recante norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Trento;

VISTA la legge provinciale 3 settembre 2018, n. 16 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento 2019-2021);

VISTA la legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1 (Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento 2019-2021);

VISTA la legge provinciale 6 agosto 2019, n. 4 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018);

VISTA la legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli anni finanziari 2019-2021);

VISTA la deliberazione n. 7/2013 di data 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite – in sede di controllo – della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla procedura per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni;

VISTA la deliberazione n. 9/2013 di data 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che approva linee di orientamento sul giudizio di parificazione del Rendiconto generale della regione;

VISTA la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di parifica con la relazione sul rendiconto (artt. 39-41, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), anche con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012;

VISTA la decisione n. 3/2020/PARI di queste Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol con la quale è stato parificato il Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2019, approvato dalla Giunta provinciale in data 30 aprile 2020, ad eccezione, per quello che rileva in questa sede, del capitolo 151750-003, per un importo pari ad euro 143.949,82;

RILEVATO che nella ridetta decisione n. 3/2020/PARI il Collegio ha sospeso il giudizio di parifica del Rendiconto generale 2019, limitatamente al capitolo 151750-003 per le somme pagate nell'anno 2019 per un importo pari ad euro 143.949,82, in attesa del deposito della sentenza della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata con ordinanza di queste Sezioni Riunite n. 6/SS.RR./2019 del 28 giugno 2019, con riferimento all'art. 92 della legge provinciale n. 12/1983 e s.m. e all'art. 18 della legge provinciale n. 3/1999 e s.m.;

VISTA l'ordinanza di rimessione n. 6/SS.RR./2019, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2019, con cui queste Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol hanno promosso, in relazione ai parametri costituzionali sopra menzionati, il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e dell'art. 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

VISTA la sentenza n. 189, depositata il 31 luglio 2020, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione; dell'art. 18, commi 1-bis e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione; dell'art. 18, comma 1, della l.p. n. 3/1999, sollevata in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost.;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della l.p. n. 3/1999, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, Cost.;

VISTA la nota R.O. 174/2019 del 31 luglio 2020 con cui il Direttore della Cancelleria della Corte Costituzionale ha trasmesso la succitata sentenza n. 189/2020, unitamente agli atti del fascicolo, dando comunicazione ufficiale della intervenuta decisione;

RILEVATO, pertanto, che il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2019, a suo tempo sospeso con la sopracitata decisione n. 3/2020/PARI, stante l'intervenuta sentenza n. 189/2020 della Corte Costituzionale, deve ora proseguire;

RILEVATO che la Giunta provinciale con deliberazione n. 894 del 3 luglio 2020 ha approvato il disegno di legge con annessa relazione illustrativa avente ad oggetto il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 e che il Consiglio provinciale ha approvato il rendiconto 2019 con la legge provinciale 3 agosto 2020, n. 5;

RITENUTO che i pagamenti imputati al capitolo di spesa n. 151750-003 per euro 143.949,82 destinati al rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito sia di procedimenti contabili archiviati ai sensi dell'art. 69 c.g.c., sia di giudizi di responsabilità amministrativo - contabili conclusi con pronunce di rito che escludevano il diritto dei convenuti al ristoro delle spese sostenute, risultano effettuati in base alla normativa provinciale dichiarata costituzionalmente legittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 6/SSRRTAA/2020 del 13 ottobre 2020, con la quale è stata fissata l'odierna udienza per la prosecuzione del giudizio di parifica sul Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'anno 2019 ed è stata disposta la relativa trasmissione, a cura della Segreteria, per il conseguente contraddittorio, alla Procura regionale della Corte dei conti di Trento e alla Provincia autonoma di Trento;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 8/SSRRTAA/2020 del 27 ottobre 2020, che ha modificato parzialmente modificato l'ordinanza n. 6/SSRRTAA/2020 del 13 ottobre 2020, fissando *“l'udienza pubblica delle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol il giorno 17 novembre 2020, alle ore 10, con svolgimento in modalità di collegamento da remoto, in videoconferenza, per la prosecuzione del giudizio di regolarità del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019”*;

VISTO il decreto n. 11/SSRRTAA/2020 del 13 ottobre 2020 con il quale il Presidente delle Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol ha nominato il Consigliere Alessia Di Gregorio quale relatore per la prosecuzione del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019;

VISTA la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 deliberata dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e, da ultimo, con il DPCM 3 novembre 2020, in relazione alla diffusione del COVID 19;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e l'aumento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO l'art. 85, comma 8 bis, del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 e s.m., secondo il quale *“Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”*;

VISTO il decreto 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 22 maggio 2020, concernente le regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto 2 ottobre 2020 n. 287 del Presidente della Corte dei conti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 che conferma l'applicazione delle regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la memoria presentata dalla Provincia autonoma di Trento il 5 novembre 2020, prot. Cdc. n. 136;

VISTA la memoria presentata dalla Procura regionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, il 9 novembre 2020, prot. Cdc. n. 140, con la quale sono state formulate le seguenti richieste:

*“a) di sospendere il giudizio di parifica relativamente al capitolo di bilancio n. 151750-003 del rendiconto 2019, relativamente all'importo complessivo di euro 143.949,82, previa proposizione di questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.92, commi 1, 1 bis, 2 e 3, della L.P. n. 12/1983 e dell'art. 18, comma 1, della Legge Provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (nelle parti in cui l'ordito normativo consente la liquidazione di spese legali in misura difforme rispetto a quella indicata dalla Sezione giurisdizionale della*

*Corte dei conti ai sensi dell'art.31 del d.lgs. n.174/2016 e comunque prescindendo da una valutazione della colpa grave e del dolo), per violazione degli artt. 3, 81, 97, 103, c. 2, 117, c. 2, lett. l) e art. 119, c. 1, della Costituzione;*

*b) in subordine chiarito, che all'art. 18, comma 1, della Legge Provinciale 27 agosto 1999, n. 3 deve essere interpretato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 della Legge Provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ai fini del riscontro dell'assenza della colpa grave o del dolo del dipendente disporre la parificazione del capitolo di bilancio n. 151750-003 del rendiconto 2019, rimettendo all'Amministrazione ogni ulteriore incombente al fine di accertare la regolarità della spesa.”;*

UDITO, nella pubblica udienza del 17 novembre 2020, il relatore Consigliere Alessia Di Gregorio;  
SENTITI, altresì, il Vice Procuratore generale, Cons. Roberto Angioni, ed il Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento, Mario Tonina,

#### RITENUTO

che il perimetro e l’oggetto del giudizio di parifica in riassunzione sono definiti in modo vincolante, senza possibilità di ulteriori valutazioni sotto nuovi e differenti profili, dall’esito del giudizio di legittimità costituzionale delle norme autorizzatorie degli impegni e pagamenti imputati sul capitolo di spesa, la cui parifica è stata sospesa;

che, pertanto, a fronte del mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale promossa, il giudice *a quo*, nella prosecuzione del giudizio di parifica, deve ottemperare alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, senza potere compiere nuove valutazioni,

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol,

#### PARIFICA

il capitolo di spesa 151750-003 del Rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2019 sul quale è stato imputato l’importo di euro 143.949,82 destinato al pagamento dei rimborsi delle spese legali ai sensi dell’art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e dell’art. 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

#### DISPONE

la trasmissione di copia della presente decisione:

- al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia autonoma di Trento;
- al Commissario del Governo per la provincia di Trento;

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2020.

Il Relatore

Alessia DI GREGORIO

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in Segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI